

# **COMUNE DI UMBERTIDE**

**- Provincia di Perugia -**

## **REGOLAMENTO**

### **DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO**

**Approvato con deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 17 del 06/04/93  
“ “ n. 26 del 11/05/05**

## INDICE

- Art. 1 - Istituzione.....	Pag. 3
- Art. 2 - Autonomia.....	" 3
- Art. 3 - Funzioni.....	" 3
- Art. 4 - Attivazione degli interventi.....	" 3
- Art. 5 - Divieto di intervento.....	" 4
- Art. 6 - Procedimento.....	" 4
- Art. 7 - Modalità dell'azione.....	" 5
- Art. 8 - Elezione.....	" 5
- Art. 9 - Nomina.....	" 5
- Art. 10 - Requisiti.....	" 5
- Art. 11 - Ineleggibilità e incompatibilità.....	" 6
- Art. 12 - Durata.....	" 6
- Art. 13 - Revoca e decadenza.....	" 6
- Art. 14 - Dimissioni.....	" 7
- Art. 15 - Relazioni e pubblicità dell'attività.....	" 7
- Art. 16 - Indennità.....	" 7
- Art. 17 - Convenzione con altri Comuni .....	" 7
- Art. 18 - Sede, personale struttura.....	" 8
- Art. 19 - Norma transitoria.....	" 8
- Art. 20 - Entrata in vigore .....	" 8

- ART. 1 -

## **ISTITUZIONE**

In esecuzione di quanto previsto dallo Statuto Comunale, è istituito, nel Comune di Umbertide, il difensore civico le cui funzioni, modalità di nomina e di azione sono regolamentate, conformemente alle norme statuarie, come segue.

### **- ART. 2 - AUTONOMIA**

Il difensore civico svolge la propria attività in piena libertà ed indipendenza. Non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale.

### **- ART. 3 - FUNZIONI**

La funzione difensore civico è quella di tutela del cittadino in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti da uffici o servizi degli enti, organi o soggetti di cui al comma seguente.

Il difensore civico interviene presso il Comune, le aziende, le Istituzioni dipendenti dal Comune; può altresì intervenire presso altri enti, istituzioni o aziende pubbliche non dipendenti dal Comune, preposti alla tutela di interesse dei cittadini.

Il difensore civico può inoltre segnalare le disfunzioni riscontrate che possano pregiudicare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione e l'efficiente perseguimento degli obiettivi assegnati dalle leggi.

### **- ART. 4 - ATTIVAZIONE DEGLI INTERVENTI**

Il difensore civico interviene su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa.

L'intervento del difensore civico può essere richiesto solo dopo che siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni; qualora si tratti di omissioni di atti dovuti.

La richiesta di intervento del difensore civico non esclude la facoltà di presentare, anche contemporaneamente, eventuali ricorsi amministrativi nè esclude, limita o pregiudica in alcun modo il diritto di adire gli organi della giustizia ordinaria o amministrativa.

Il difensore civico può intervenire, anche in relazione ad atti già adottati che, per disposizione di legge, non possano essere impugnati se non in via giurisdizionale in quanto atti definitivi, o in riferimento ai quali pendano ricorsi avanti ad organi di giustizia civile o amministrativa, allo scopo di invitare gli organi che li hanno adottati ad eliminarli in sede di autotutela.

Il difensore civico non può comunque interferire con una azione penale in corso.

- ART. 5 -

### **DIVIETO DI INTERVENTO**

Il difensore civico non può intervenire su richiesta dei consiglieri comunali, degli amministratori delle aziende o istituzioni dipendenti; non può altresì intervenire su richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con il Comune o con le aziende o istituzioni dipendenti per tutelare posizioni connesse al rapporto di lavoro.

- ART. 6 -

### **PROCEDIMENTO**

Il difensore civico, per l'adempimento dei suoi compiti, può richiedere agli uffici del Comune, delle aziende e istituzioni atti e documenti; può convocare funzionari ed effettuare accertamenti direttamente presso gli uffici interessati senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, anche richiedendo al responsabile del procedimento l'esame congiunto della pratica interessata al suo intervento.

Le richieste di cui sopra sono inoltrate al funzionario responsabile dell'ufficio o servizio competente.

Esperita l'istruttoria, il difensore civico chiede per iscritto all'Amministrazione ed ai funzionari responsabili, secondo la rispettiva competenza, l'adozione dei provvedimenti ritenuti idonei ovvero procede alla archiviazione del caso.

Qualora l'Amministrazione ovvero i funzionari responsabili non intendono accogliere l'invito del difensore civico, adottano formale e motivato provvedimento di rigetto, trasmettendone copia al difensore civico stesso, non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Il difensore civico comunica, in ogni caso, agli interessati l'esito del suo intervento, rendendoli altresì edotti delle iniziative che possono intraprendere in sede amministrativa e giurisdizionale.

- ART. 7 -

## **MODALITA' DELL'AZIONE**

Il difensore civico, in relazione ai propri compiti, segnala agli uffici ed agli organi competenti le disfunzioni riscontrate, sollecitando i provvedimenti del caso e segnalando, anche ai fini di eventuali procedimenti disciplinari, i soggetti che siano venuti meno ai propri doveri d'ufficio.

### **- ART. 8 - ELEZIONE**

L'elezione del difensore civico è effettuata dal Consiglio Comunale, previo avviso pubblico per il reperimento di eventuali candidature.

L'elezione ha luogo con voto segreto e con la maggioranza dei due terzi del collegio.

Dopo due votazioni infruttuose, che debbono aver luogo in successive sedute, si procede a successive votazioni nelle quali è sufficiente la maggioranza assoluta del collegio.

### **- ART. 9 - NOMINA**

Il difensore civico entra in carica il primo giorno del mese successivo alla data in cui diviene esecutiva la deliberazione che lo ha nominato.

### **- ART. 10 - REQUISITI**

Il difensore civico è scelto fra persone in possesso di comprovata esperienza giuridico-amministrativa almeno quinquennale, che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

La verifica del possesso dei requisiti è fatta dalla conferenza dei capigruppo consiliari.

### **- ART. 11 - INELEGGIBILITA'**

Non sono eleggibili a difensore civico:

- i membri del parlamento, i consiglieri regionali, provinciali, comunali, i membri degli organi di gestione delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune;

- i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali o locali di partiti politici ed associazioni sindacali o di categoria;
- i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni;
- i dipendenti statali, regionali, degli enti locali e delle aziende o istituzioni dipendenti dal Comune in servizio attivo;
- gli amministratori ed i dipendenti degli enti o aziende pubbliche convenzionati con il Comune per l'utilizzo del difensore civico comunale;
- gli amministratori di enti ed imprese a partecipazione comunale nonché i titolari, amministratori e dirigenti di enti ed imprese vincolati con il Comune da contratti di opere o di somministrazioni ovvero che ricevano, a qualsiasi titolo, sovvenzioni dal Comune;
- i consulenti tecnici, legali o amministrativi che prestano la loro opera al Comune o agli enti, aziende ed istituzioni di cui sopra.

- ART. 12 -  
**DURATA**

Il difensore civico resta in carica tre anni e può essere rieletto per una sola volta.

I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore e per il termine massimo di mesi tre.

- ART. 13 -  
**REVOCA E DECADENZA**

Il difensore civico può essere revocato, a seguito di motivata mozione di censura sottoscritta da almeno un terzo del Consiglio Comunale, per gravi motivi.

La mozione deve essere approvata con la maggioranza assoluta del Consiglio Comunale.

Quando per il difensore civico esista o si verifichi alcuna delle cause d'ineleggibilità previste dal presente regolamento, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza a maggioranza semplice.

- ART. 14 -

## **DIMISSIONI**

Le dimissioni del difensore civico sono rassegnate per iscritto al Sindaco, sono irrevocabili ed hanno efficacia dalla data della loro presentazione.

- ART. 15 -

### **RELAZIONI E PUBBLICITA' DELL'ATTIVITA'**

Il difensore civico invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, al Sindaco, ai consiglieri comunali ed al segretario comunale una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e suggerimenti.

Nel caso in cui la relazione riguardi interventi sugli enti, aziende o istituzioni di cui ai precedenti articoli, il Sindaco invia, ai rispettivi amministratori, la parte di competenza della relazione stessa.

La relazione del difensore civico è pubblicata a cura del segretario comunale, all'albo pretorio del Comune ed è tenuta in libera visione dei cittadini presso l'ufficio del difensore civico.

- ART. 16 -

### **INDENNITA'**

Al difensore civico spetta una indennità pari al 25% di quella attribuita agli assessori comunali; spetta inoltre il trattamento di missione, pari a quello attribuito agli assessori, qualora, per i compiti del proprio ufficio, debba recarsi fuori Comune.

- ART. 17 -

### **CONVENZIONE CON ALTRI COMUNI**

Il difensore civico del Comune di Umbertide potrà prestare la propria opera presso altri Comuni sulla base di apposita convenzione approvata dal Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti.

- ART. 18 -

### **SEDE, PERSONALE E STRUTTURA**

L'ufficio del difensore civico ha sede nel territorio comunale, in locali messi a disposizione dal Comune.

Al difensore civico sono assegnati, con deliberazione della Giunta Comunale, il personale e gli strumenti necessari d'intesa con il difensore stesso.

- ART. 19 -

## **NORMA TRANSITORIA**

La convocazione del collegio elettorale per la elezione del primo difensore civico ha luogo entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

- ART. 20 -

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla ripubblicazione dello stesso in seguito all'approvazione del Comitato Regionale di Controllo.-